

Sentenza n. 878/2019 pubbl. il 26/04/2019 RG n. 3291/2016 Repert. n. 1968/2019 del 26/04/2019

N. R.G. 3291/2016



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- dr. Lina Tosi

Presidente

- dr. Alessandra Ramon

Giudice relatore

- dr. Chiara Campagner

Giudice

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 3291/2016 del Ruolo Generale, promossa con ricorso in riassunzione depositato il 25/10/2017

da

Attori – ricorrenti in riassunzione

contro

Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (già Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.,

con gli

resistente in riassunzione

Udienza di precisazione delle conclusioni: 26/9/2018

pagina 1 di 8







Sentenza n. 878/2019 pubbl. il 26/04/2019 RG n. 3291/2016 Repert. n. 1968/2019 del 26/04/2019

Conclusioni per parte attrice:

- in via preliminare di rito: accertarsi la competenza della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Venezia a decidere sulla presente controversia nonché la procedibilità delle domande azionate dai sig.ri
- in via principale: accertarsi la nullità ex art. 2358 cod. civ. del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto;
- in via subordinata: accertarsi che il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. è annullabile per dolo, ex art. 1427 e ss. cod. civ., nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto;
- in ulteriore subordine: accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, cod. civ., del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a., nonché che nulla è dovuto all'odierna convenuta in forza di tale contratto;
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi che il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. è risolvibile per il venire meno degli elementi al medesimo presupposti e meglio precisato in parte di fatto e di diritto, nonché che nulla è dovuto all'odierna convenuta in forza di tale contratto;
- ancora in subordine: accertarsi che il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. è risolvibile, in forza delle molteplici violazioni precisate in parte di fatto e di diritto al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché al Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190, nonché che, per l'effetto, nulla è dovuto all'odierna convenuta in forza di tale contratto;
- in ultima istanza: accertarsi che Banca Popolare di Vicenza è tenuta a risarcire in favore degli odierni attori il danno a questi ultimi cagionato in forza dell'inadempimento degli obblighi sanciti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190, da quantificarsi nella svalutazione patita dalle azioni dall'acquisto alla pronuncia della decisione;
- in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già avanzate in sede di memoria *ex* art. 183, comma sesto, n. 2, cod. proc. civ., e, particolare: 1) svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio che chiarisca definitivamente: a) se i dati patrimoniali contenuti nei bilanci relativi agli esercizi 2008-2014 siano coerenti con l'effettiva consistenza patrimoniale dell'Istituto; b) se il prezzo a cui, nel 2014, Banca Popolare di Vicenza ha venduto le proprie azioni ai sig.ri
- corrispondesse al cosiddetto "fair value" e, di conseguenza, fosse coerente con la reale consistenza patrimoniale dell'Istituto; c) quali siano le ragioni che hanno condotto Banca Popolare di Vicenza a

pagina 2 di 8







Sentenza n. 878/2019 pubbl. il 26/04/2019

RG n. 3291/2016

apportare consistenti rettifiche di bilancio e svalutare le proprie azioni da € 02,50 a € 0,10, d) se la svalutazione subita dalla partecipazioni Banca Popolare di Vicenza sia stata cagionata – come sostiene l'Istituto – dalla normativa comunitaria e dalla congiuntura economica ovvero dall'infelice gestione societaria; 2) ammissione dei capitoli di prova nn. 1-18, in relazione ai quali si indicano come testi i sig.ri

3) nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze

istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a fornire prova contraria con i testi

- spese, diritti e onorari integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali

Conclusioni per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.

MOTIVI

Con atto di citazione gli attori, fra loro coniugi, deducevano di avere, dal 1998, acquistato molte azioni della Banca convenuta allora in bonis, mediante un conto titoli collegato ad un loro conto corrente cointestato; conto titoli poi scisso in due conti individuali ad essi rispettivamente intestati.

pagina 3 di 8









Sentenza n. 878/2019 pubbl. il 26/04/2019

RG n. 3291/2016

Deducevano che nel febbraio 2014, dopo che Bianchi aveva chiesto di smobilizzare parte delle azioni.

BPV da lui detenute, i coniugi erano stati convocati in filiale, ed ivi il personale della Banca aveva da un lato rappresentato una momentanea indisponibilità al riacquisto di azoni, motivata dalla necessità di attendere l'assemblea dei soci che si sarebbe tenuta di lì a poco. Nel successivo luglio invece, il personale della Banca aveva sollecitato i coniugi ad acquistare azioni tramite finanziamento della stessa Banca, illustrando eccezionali rendimenti e comunque rassicurando circa la possibilità per il Bianchi di cedere le sue azioni. Il nuovo acquisto per euro 218.75000 (3.500 azioni) era sottoscritto da a fronte di un affidamento sul conto comune di euro 220.000,00

A partire da aprile 2015 la Banca annunciava successive svalutazioni delle proprie azioni, fino al valore di euro 6,30, attuale alla data dell'atto introduttivo.

Gli attori allegavano la messa in atto di condotte anche penalmente illecite da parte dei vertici bancari, quali la concessione di finanziamenti a soggetti insolvibili l'incremento indiscriminato della collocazione di azioni, favorita dalla redazione di bilanci artefatti che facevano apparire l'istituto come solido e virtuoso, celando invece un alto fabbisogno di liquidità; la collocazione di azioni a fronte di concessione di credito; l'esposizione di un valore pro azione non corrispondente al vero.

Deducevano dunque la nullità dell'operazione del luglio 2014 (acquisto azioni e finanziamento, fra loro collegati) per violazione dell'art. 2358 c.c., il dolo della banca nell'operazione di collocamento per l'esposizione di fatti non veri atti ad indurre l'investimento; la risoluzione del contratto per carenza dei presupposti (facile liquidabilità delle azioni, corrispondenza del loro valore dichiarato a quello effettivamente realizzabile). Censuravano inoltre la violazione dei doveri del collocatore, di cui all'art. 21 TUF e alle disposizioni particolari del TUF rilevanti (artt. 30.31,32, 34, 39, 40, 41, 42). Concludevano infine chiedendo pronunce demolitorie o di accertamento della inefficacia dei contratti di finanziamento e di acquisto, e condanna della Banca alle "conseguenti prestazioni restitutorie" e al risarcimento del danno, in misura pari alla perdita di valore delle azioni.

Costituitasi la Banca che resisteva su tutte le domande nel merito e in diritto, concessi termini istruttori e ammesse prove orali, la Banca notificava alla parte attrice l'atto interruttivo costituito dalla sua messa in liquidazione coatta amministrativa, e il 24/10/2017 la causa era dichiarata interrotta. Veniva dunque riassunta con ricorso già il giorno successivo.

Nel ricorso la parte attrice riprendeva le originarie domande, e estendeva il contraddittorio a Intesa Sanpaolo s.p.a., soggetto mai costituito e nei confronti del quale poi rinunciava alla domanda, con conseguente dichiarazione di estinzione fatta con ordinanza 8//3/2018.

BPV in liquidazione coatta amministrativa si è costituita eccependo in via preliminare la improcedibilità ex art. 83 TUB della presente causa, in quanto essa è volta ad incidere sulla massa liquidatoria, e

pagina 4 di 8







comunque la incompetenza per territorio del Tribunale di venezia a favore del Tribunale di Vicenza, ex 1968/2019 del Tribunale di Vicen

Rimessa la causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Con la presente sentenza si affronteranno le questioni preliminari, suscettibili di definire il giudizio: la questione della procedibilità (o proseguibilità) e la questione della competenza.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verificazione dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale - valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 1. fall., riguarda le azioni derivanti dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo anche a giurisprudenza afferente casi di fallimento.

pagina 5 di 8







Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del "Tribunale fallimentare" svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss.

1.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale fallimentare o più in generale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che "comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa" (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa. Cade dunque sotto tale precetto la domanda risarcitoria degli attori

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano "come scopo solo tale accertamento". Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita – era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna.

pagina 6 di 8









Si veda anche, in una materia che oggi trova in parte disciplina nell'art. 72 1968/2019 del 26/04/2019 ritenuto da Cass. Sez. 1, n. 3953 del 29/02/2016 ("Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria."). La pronuncia è di interesse in quanto separa nettamente la domanda demolitoria – che ritiene procedibile avanti il giudice ordinario in quanto trascritta e dunque "quesita" anteriormente alla dichiarazione di fallimento – da quelle recuperatorie, che devono essere avanzate mediante insinuazione al passivo.

Il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile ex art. 83 comma 2 TUB) stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regola dell'accertamento del passivo.

La disciplina dettata dall'art. 72 comma 5 citato per la domanda risolutoria non è ritenuta estendibile alle altre domande demolitore, di accertamento o costitutive. Tuttavia tale disciplina è omogenea al criterio di sistema per cui le domande che non siano di condanna ma abbiano scopo ultimo la condanna a carico della massa non sono proseguibili avanti il giudice ordinario; ma anche uno spazio per non negare la proseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura contro il soggetto contraente in forza di titolo invalido, o risolto, che ha interesse a vedersi liberato dal debito.

Nelle sue difese, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna, e precisando essere suo intendimento ottenere solo l'accertamento della nullità degli acquisti di azioni e dei correlati contratti di finanziamento, o il loro annullamento o risoluzione, e a vedere accertata l'inesistenza di un qualsiasi suo debito in conseguenza della epurazione del saldo di conto degli addebiti illegittimi, il tutto non incidente sul patrimonio liquidatorio.

La pretesa deve essere correttamente identificata e qualificata.

pagina 7 di 8









Nella prospettazione della parte attrice essa è stata indotta/costrella/convinta ad acquistare azioni della

banca, utilizzando in parte somme che le venivano date a mutuo; l'acquisto e la correlata porzione di finanziamento sarebbero nulli, o da annullare o da risolvere, o inefficaci.

Di tali contratti, in tesi fra loro collegati, è stato completamente eseguito il contratto di collocamento di azioni, mentre il finanziamento, fatto mediante affidamento sul conto corrente, non risultava ancora restituito alla introduzione della causa (a doc. 8 attori gli estratti di conto fino a tutto il 2015). Il debito dei clienti verso la banca per la restituzione delle somme affidate è l'unica obbligazione ancora in essere.

Le domande demolitorie come precisate dagli attori riprendono tutte le istanze demolitorie originarie, anche se gli istituti sono evocati in modo improprio ("annullabile" "risolvibile").

Tutte sono poi accompagnare dalla richiesta di accertare "che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto"

Tale domanda, intesa afferente l'accertamento della inesistenza del debito di restituzione delle somme oggetto di affidamento, è tuttora procedibile avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di un credito della procedura medesima verso il terzo.

Pertanto la causa va per tale parte istruita.

P.O.M.

Non definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara improseguibile la causa per la domanda "in ultima istanza: accertarsi che Banca Popolare di Vicenza è tenuta a risarcire in favore degli odierni attori il danno a questi ultimi cagionato in forza dell'inadempimento degli obblighi sanciti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190, da quantificarsi nella svalutazione patita dalle azioni dall'acquisto alla pronuncia della decisione";
- 2) dispone la separazione di tale domanda, senza che occorra, allo stato, formazione di nuovo fascicolo;
- 3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 17/4/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

pagina 8 di 8



